

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

**EMENDAMENTI
RELATORI E GOVERNO E
SUBEMENDAMENTI**

13.12.2012



ORE 13

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 1.84

All'emendamento 1.84 dei Relatori, prima della lettera a) aggiungere la seguente
"0a. Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

“13 bis. In caso di mancata costituzione dei Fondi bilaterali di cui all'art. 3, commi 4 e 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, resta ferma la possibilità di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge medesima, ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.”.

Sen. Valter Zanetta





SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 1.84

All'emendamento 1.84 dei Relatori, prima della lettera a) aggiungere la seguente
"0a. Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

“comma 13-bis: È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni”.

Sen. Valter Zanetta



Dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili o ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31.12.2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria;»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 29, sopprimere le parole da: "nonché al fine di assumere a tempo determinato" fino alle parole "per lo smaltimento dell'arretrato".

DELLA MONICA, CALIENDO, BERSELLI, D'AMBROSIO, MARITATI, LI GOTTI, MUGNAI, CASSON, SERRA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI

Delle Memorie

1.84/S

All'emendamento 1.84 Relatore, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 23-quater è soppresso;

b) dopo il comma 23-septies, è aggiunto il seguente:

“23-octies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 euro a decorrere dall'anno 2013.”.



Conseguentemente,

alla tabella C, voce “Presidenza del Consiglio dei Ministri” – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti modifiche:

2013: - 0,272

2014: - 0,272

2015: - 0,272



Sub emendamento

All'emendamento 1.84, dopo il comma 23-septies, aggiungere il seguente:

23-octies. Per la presentazione delle liste di candidati alla Camera e al Senato nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa o rappresentative nelle due Camere con almeno un componente per ogni Camera, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti dei suddetti partiti o gruppi politici.

BOLDRINI



1.84/4

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera a), n. 2):

1) dopo le parole "per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000,00 di euro" è aggiunto "o di valore indeterminabile";

2) in fine, dopo le parole "euro 6.000" è aggiunto il seguente periodo ". Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000";

b) dopo il comma 20, è inserito il seguente:

"20-bis. All'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente "3-ter. Nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.";

c) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

"23-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

23-ter. All'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso.

23-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali".

23-quinquies. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.".

23-sexies. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.".

1.84

23-septies. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole "progressivamente vacanti" aggiungere le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40,";
- b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole "comma 39" aggiungere le seguenti: "proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi".

IL RELATORE

Taurioli

1.84

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.164

Dopo il comma 74-bis aggiungere i seguenti:

74-ter. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

74-quater. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 74-ter, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 74-ter.

74-quinquies. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 74-ter, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

1) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;


2) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

74-sexies. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica.”.

DE SENA



1.164/1


A.S. 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.164

Dopo il comma 74-bis, aggiungere il seguente:

"74-ter. Ai fini delle autorizzazioni delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti."

DE SENA



1.164/2

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.164

Dopo il capoverso 74-bis, aggiungere i seguenti:

74-ter. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

74-quater. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

BIANCO

Bianco

1.164/3

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.164

Dopo il comma 74-bis aggiungere il seguente:

74-ter. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che il trasferimento delle attività ai competenti uffici delle amministrazioni ivi previsti, non si applica agli organismi collegiali di carattere tecnico e di elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale appartenente all'amministrazione interessata ovvero trasferendo le relative competenze ad amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, nonché a quelli necessari per l'applicazione dei rispettivi ordinamenti che non comportano oneri per la finanza pubblica, restando esclusa per i medesimi organismi, segnalati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'applicazione dell'articolo 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DE SENA

De Sena

1.164/4


SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.164

Dopo il capoverso 74-bis, aggiungere il seguente:

"74-ter. All'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2012 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. La deroga a tale ultimo termine del 31/12/2012 è prevista per la seguente emergenza dichiarata ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n° 225 e successive modificazioni e relativa a: Ordinanza del Presidente del Consiglio n° 3869 del 24 Aprile 2010 come modificata con successive Ordinanze del Presidente del Consiglio n° 3948 del 26 Giugno 2011, n° 3993 del 2 Gennaio 2012, concernente l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle provincie di Sassari ed Olbia Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa a sicurezza della strada statale 597/199 Sassari- Olbia , strada tristemente nota per numerosi incidenti a carattere mortale , oggi totalmente inadeguata ai notevoli flussi di traffico anche pesante, le cui attività in gestione Commissariale sono in fase avanzata , le cui conclusioni potrebbero venire pregiudicate dal ritorno nel regime ordinario
Per tale opera la gestione commissariale è prorogata fino al 31 Dicembre 2013".

SEN. SCANU



1.164/5

A.S. 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.164

Dopo il comma 74-bis aggiungere il seguente:

"74-ter. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 è abrogato."

LATORRE, MERCATALI

Latorre

1.164/6

All'articolo 1, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

“74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.”


~~Mercatani, Cariani, De Geronzi~~


il relatore
G. Legnani
Tonucci

1.164

Subemendamento all'emendamento n.1.201

Al comma 81-bis, le parole "del presente decreto " sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"


Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.201/5

Subemendamento all'emendamento n.1.201


Al comma 81-bis, lettera b), le parole da: "mediante riduzione" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.88 del 2011"

1.201/6

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



Subemendamento all'emendamento n.1.201

Al comma 81-bis, lettera b), le parole da: "mediante riduzione" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione del trattamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 24, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, nonché della disponibilità dei Fondi di cui al comma 8, del medesimo articolo 24, del citato decreto legislativo n.165 del 2001 "

Sen. Garavaglia




Sen. Vaccari

1.201/9

Ad em. 1.201 op. i. n. p. u. n. c. n. AS 3584

All'articolo 1, dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti commi:

Bf-20x118

~~47-bis.~~ Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

repts ~~47-ter.~~ Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007.

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall' Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall' Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell' ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

o c. n. s ~~47-quater.~~ I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi 0 scuole di dottorato di ricerca 0 di specializzazione in ambito artistico, musicale, storicoartistico 0 storico-musicale istituiti dalle università

man 1) ~~47-quinquies.~~ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

o c. n. s ~~47-sexies.~~ I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 4, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

o c. n. s ~~47-septies.~~ I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Vincenzo D'ore
elun

1.201/1

DM 1.201

AS 3584

All'articolo 1, dopo il comma 4/7 sono aggiunti i seguenti commi:

81 (2011)

~~“47-bis. Gli Istituti superiori di studi musicali e l'Accademia nazionale di danza di cui all' art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, attivano corsi pre-accademici di formazione di base alla musica e alla danza, organizzati su più livelli di competenza. Agli esami finali dei corsi pre-accademici sono ammessi anche candidati privatisti. I regolamenti didattici delle istituzioni stabiliscono le modalità di funzionamento dei predetti corsi e di riconoscimento agli interessati, al momento dell'immatricolazione nei corsi accademici, dei crediti formativi accademici eventualmente maturati.~~

81
xp4c)

47-ter. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento possono immatricolarsi agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al fine di conseguire i diplomi accademici di primo e secondo livello. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini dell'abbreviazione dei corsi di studio. A decorrere dall'anno accademico 2013/14 è vietata l'ammissione di candidati privatisti agli esami di diploma di primo o secondo livello presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.”.

Usciano Ute

Ute

1.201/2

BM. 1.201

AS 3584

80-quinquies

~~L'articolo 4~~, dopo il comma ~~47~~ è inserito il seguente:

~~«47-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il comma 5 è sostituito dal seguente:~~

«5. Alle procedure concernenti l'utilizzazione del personale non docente da parte delle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il direttore generale di cui all'articolo 4, comma 2, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il comparto Università, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione effettua la ricognizione del personale socio-sanitario e tecnico-amministrativo necessario alle esigenze dell'azienda al quale si applica quanto sopra previsto.»».

Unione Uite

elky

1.201/3

B.M. 1.201

AS 3584

St. quinquies

~~L. All'articolo 1, dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti commi:~~

~~«47-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "avvocati dello Stato" sono inserite le seguenti: ", anche a riposo"».~~

St. duies

Relazione illustrativa e tecnica.

La proposta emendativa è colta a prevedere, nei collegi dei revisori delle università, che il componente effettivo, con funzioni di presidente, possa essere scelto fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche a riposo. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vincenzo D'Alto

mlu


1.201/4

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.201

Dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

"81-sexies. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, effettuate oltre il limite di disponibilità previsto dall'art. 7 del D.Lgs 49/2012, i docenti allorché acconsentano, possono essere immessi in servizio nel ruolo con decorrenza immediata degli effetti giuridici, mentre gli effetti economici decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza avrà la necessaria disponibilità di cui al citato art. 7."

Sen. Francesco Bevilacqua



1.201/10

NOTA


La *ratio* della proposta emendativa è di perfezionare le situazioni giuridiche dei docenti che hanno conseguito l'idoneità di I fascia in concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta con la legge 240/2010. Tali situazioni giuridiche sono rimaste sinora incompiute a causa di "blocchi" imposti da norme che, motivate da circostanze del tutto estranee alle procedure concorsuali, così come al merito e ai risultati conseguiti dai vincitori, hanno creato inaccettabili disparità di trattamento – anche in relazione al costo figurativo della chiamata – tra cittadini aventi la stessa situazione giuridica soggettiva. Alcune centinaia di docenti rimangono ancora in attesa a causa del sovrapporsi di normative e vincoli, che hanno finito per subordinare il riconoscimento del merito di questi docenti – che hanno superato un concorso pubblico svolto con regole particolarmente attente alla valutazione della competenza scientifica e con commissioni sorteggiate – alla condizione economica e finanziaria degli atenei e, indirettamente, di alcune aree del Paese. **Assenza di oneri per il bilancio statale** Le nomine oggetto del presente emendamento riguardano docenti già in servizio presso gli Atenei nell'ambito dei quali dovrebbero prendere servizio nel nuovo ruolo e non implicano alcun ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.201

Dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

"81-sexies. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, non si applica per l'anno 2013 l'applicazione del vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49."

Sen. Bevilacqua




1.201/7

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.201

Dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

"81-sexies. Alle università è concesso di procedere entro il 31 dicembre 2013 a nuove assunzioni, utilizzando il recupero delle cessazioni effettuate nel triennio 2009, 2010 e 2011, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1."

Sen. Bevilacqua



1.201/8

S. 3584

Sub-emendamento all'emendamento dei Relatori n. 1.201

Dopo il comma 81-quinquies - aggiungere il seguente:


"81-sexsies. Le risorse assegnate all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale per l'anno 2013 tutti gli importi fino a concorrenza di 6 milioni di euro;

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari, written in black ink. The signature of Garavaglia is above the signature of Vaccari.

1.201/11

S. 3584

Sub-emendamento all'emendamento dei Relatori n. 1.201

Dopo il comma 81-quinquies - aggiungere il seguente:

"81-sexsies. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'art. 30, comma 2-sexies del d. lgs. n. 165 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti della suddetta Agenzia."

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale per l'anno 2013 tutti gli importi fino a concorrenza di 6 milioni di euro;

Garavaglia

Vaccari

1.201/12

All'articolo 1, dopo il comma 81, sono inseriti i seguenti:

“81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;


b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

81-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

81-quater. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

81-quinquies. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge.”.

I RELATORI



1.201

Relazione illustrativa

La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010.

Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Conseguentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato art. 12, c. 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali).

Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

S. 3584

Sub-emendamento all'emendamento del Governo n. 2.1000


Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

"2-quater. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'art. 30, comma 2-sexies del d. lgs. N. 165 del 2001"

Conseguentemente:

All'articolo 2, al comma 12, sostituire le parole: "250 milioni" con le seguenti: "240 milioni"

Garavaglia



2.1000/1

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

2-ter. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.”

IL GOVERNO


A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.2000

Al capoverso "22-ter", primo periodo, sopprimere le parole ", qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico."

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 20.000;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI



2.2000/1

A.S. 3584

Subemedamento all'emendamento 2.2000

Al capoverso "22-ter", secondo periodo, dopo le parole "trattamento pensionistico di vecchiaia" inserire le seguenti ", di anzianità, della pensione anticipata,"

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 20.000;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI



2.2000/2

Subemendamento all'emendamento n.2.2000

2.2000/3

Dopo il comma 22-undecies, è inserito il seguente:

<<22-undecies-bis. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trovano applicazione nelle ipotesi di ottenimento di un trattamento di miglior favore. In caso contrario, è dovuta da parte dell'Inps la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge>>

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma

98-quinquies Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della citata

①

/

legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter. Allegato n.I

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

(Milioni di euro)	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	"
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

2.2000/3

②

Subemendamento all'emendamento n.2.2000


Dopo il comma 22-undecies, è inserito il seguente:

"22-undecies-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria."

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



2.2000/4

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.2000

Sopprimere il capoverso "22-terdecies".

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI



2.2000/5

A.S. n. 3584

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013”

SUB-EMENDAMENTO

EU7. 2.2000 22 TC e cis

All'articolo 2, dopo il comma ~~43~~, aggiungere il seguente comma:

(2 QUATERGIE)

~~43-bis~~. All'articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 13:

- sostituire le parole: “ai commi precedenti”, con le seguenti: “al comma 10”;

- sostituire il numero: “90”, con il seguente: “180”;

- sostituire le parole da: “standard” a: “valutazione.” con le seguenti: “specifiche e standard
tecnici uniformi della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di
interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'art. 34, comma 1, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1.”

Sanfuro

2.2000/6

Subemendamento a emendamento 2.2000

1. Dopo il comma 22-*terdecies* sono aggiunti i seguenti:

~~22-*quaterdecies*. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.~~

22-*quinqüesdecies*. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, e inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

22-*sexiesdecies*. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, e incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

22-*septiesdecies*. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.”.

Relazione illustrativa

La proposta consente di garantire una prospettiva a circa 600 docenti del settore Afam che hanno superato un concorso pubblico ai sensi della legge n. 143/2004 e che sono stati inseriti in una graduatoria nazionale. Tali docenti dal 2004 sono utilizzati annualmente con contratto a tempo determinato. La proposta intende inserire tali docenti sui posti che si rendono vacanti e disponibili nell'ambito del *turn over*. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ulucaus Ubre
Mf-cus

2.2000/7

Subemendamento a emendamento 2.2000

1. Dopo il comma 22-*terdecies* sono aggiunti i seguenti:

~~“22-*quaterdecies*. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.~~

22-*quinquiesdecies*. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, e inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

22-*sexiesdecies*. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

22-*septiesdecies*. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

47-*octiesdecies*. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma con le regioni interessate, si provvede alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate degli Istituti superiori statali di studi musicali presenti sul territorio, ovvero quali Istituti superiori autonomi, purché sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

47-*noviesdecies*. Le convenzioni di cui al comma 13 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro degli Istituti superiori statali di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito di una quota del dieci per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.”.

2.2000/8

Relazione illustrativa

La proposta consente di garantire una prospettiva a circa 600 docenti del settore Afam che hanno superato un concorso pubblico ai sensi della legge n. 143/2004 e che sono stati inseriti in una graduatoria nazionale. Tali docenti dal 2004 sono utilizzati annualmente con contratto a tempo determinato. La proposta intende inserire tali docenti sui posti che si rendono vacanti e disponibili nell'ambito del *turn over*. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vincenzo D'Orto
 40

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.2000

Dopo il comma quater decies, inserire il seguente:

<<quinqües decies: Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre".

Conseguentemente, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2022" aggiungere in fine il seguente periodo:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma quinqües decies, pari a 6.169.531 euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n.147, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vedani

Garavaglia

Vaccari

Vedani
Garavaglia
Vaccari

2.2000/9

Franco

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 2.2000

Sostituire le parole da "*Conseguentemente*" fino alla fine del periodo con le seguenti:

"*Conseguentemente*, all'onere derivante dai commi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente."

SPADONI URBANI



RELAZIONE

Appare una scelta poco opportuna coprire costi per garantire le pensioni a soggetti che pure ne hanno diritto, con fondi dedicati alla creazione di nuova occupazione e sviluppo.

Questi fondi vanno preservati e non immediatamente intaccati, anche in maniera sostanziosa, come fatto dall'emendamento di cui, ovviamente, riconosco la positività.

All'articolo 2, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

“22-bis. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

22-ter. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-quater. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

22-quinquies. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

22-sexies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

22-septies. La facoltà di cui al comma 22-ter deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 22-ter.

22-octies. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 22-ter, si fa rinvio alle

disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-nonies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano ~~trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati~~, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

22-decies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-undecies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché per i soggetti di cui al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

22-duodecies. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché i soggetti di cui al comma 22-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter e al comma 22-bis.

22-terdecies. Qualora, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui al comma 22-ter, si renda disponibile contribuzione relativa a periodi precedenti tale decorrenza che possa influire per l'accertamento del diritto e che determini la perdita dei requisiti di cui al comma 2, la pensione è revocata dalla decorrenza originaria.”.

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

I RELATORI

Subemendamento all'emendamento n.2.160

2.160/1

Prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<0a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016">>

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma

98-quinquies Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera toh della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

①


Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

(Milioni di euro)	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	"
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.160/1

②

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.160

All'emendamento 2.160 dei Relatori, capoverso 22.-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis. Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: 22-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.".

Sen. Valter Zanetta

Zanetta


2.160/2

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.160

Al capoverso "22-ter", dopo la lettera a) inserire la seguente.

a-bis) dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-bis. Fino alla costituzione dei fondi bilaterali di cui ai commi 4 e 14, l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, trova applicazione alle condizioni, nelle misure e per il periodo di cui al comma 17, subordinatamente ad un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa."


TREU, GHEDINI

2. 160/3


Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.160

Al capoverso "22-ter", dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui al comma 4";".

2.160/4

GHEDINI



Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.160

Al capoverso "22-ter", dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013".

Fioroni
FIORONI

2.160/5

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.160

Al capoverso "22-ter", dopo la lettera ^cf), inserire la seguente:

"^cf-bis) il comma 39 è abrogato;"


TREU

2.160/11

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.160

Al capoverso "22-ter", dopo la lettera *f*^c, inserire la seguente:

f^c-bis) al comma 39, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014;".


TREU

2.160/12

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.160


Dopo il capoverso "22-quater", inserire i seguenti:

"22-quater. 1. All'articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 1) è abrogato;*
- b) al numero 3), le parole: "in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato la cui durata non superi gli otto mesi, ovvero quattro mesi in caso di giovani".*

22-quater. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 200, n.181, come vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92."

2.160/6


GHEDINI

2.160/7

Sostituire il comma 22-sexies con il seguente:

"22-sexies. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012 n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 420 milioni per l'anno 2013."

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 420 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) per l'anno 2013 sono ridotte di complessivi 170 milioni di euro le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.";

c) il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 68 milioni di euro per l'anno 2013.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1			123,06		
Ministero dello sviluppo economico	10,56			9,08		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68			8,32		
Ministero della giustizia	29,80			25,64		
Ministero degli affari esteri	5,36			4,60		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48			31,46		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60			3,96		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40			35,60		
Ministero della difesa	47,22			40,60		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16			2,72		
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12			9,56		
Ministero della salute	12,86			11,06		

2.150/7

÷

②

Totale	355,34			305,70		
--------	--------	--	--	--------	--	--

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Re

2.160/7

③

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.160

Dopo il capoverso "22-sexies", inserire i seguenti:

22-septies. Il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas, istituito con legge 6 dicembre 1971 n. 1084 e successive modificazioni e integrazione, è soppresso dal primo gennaio 2013, con conseguente cessazione dalla medesima data degli obblighi contributivi e delle rendite già in essere. A decorrere dalla medesima data è istituita presso l'INPS una gestione ad esaurimento del suddetto fondo che subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio mobiliare e immobiliare, nelle riserve comunque costituite, nei debiti e nei crediti e in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso.

22-octies. A decorrere dal 30 giugno 2013, la gestione ad esaurimento di cui al comma *22-septies* liquiderà, ai soggetti che già fruivano delle prestazioni del Fondo alla data del 31 dicembre 2012, prestazioni in capitale unico sostitutive delle prestazioni in rendita per il periodo successivo al 31 dicembre 2012, calcolate secondo criteri attuariali e comunque nel limite complessivo del patrimonio del Fondo soppresso.

22-novies. Al fine di garantire l'immediata disponibilità di risorse finanziarie, è disposto, a carico delle aziende i cui dipendenti risultino iscritti al fondo alla data del 31 dicembre 2012, il versamento di una contribuzione straordinaria di importo proporzionale al numero degli stessi dipendenti e tale da assicurare un gettito complessivo pari a un milione di euro. I relativi versamenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2013.

22-decies. Per i lavoratori di cui al comma *22-septies* ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2013, non ancora destinatari delle prestazioni del Fondo soppresso, l'integrazione del trattamento pensionistico di base è assicurata dal fondo di previdenza complementare di categoria, secondo quanto previsto, anche con riferimento all'anzianità pregressa, dall'accordo sindacale nazionale, sottoscritto in data 10 febbraio 2011, da Confindustria Energia, Anigas, Assogas, Federestrattiva e i sindacati comparativamente rappresentativi a livello nazionale Filctem CGIL, Femca CISL, Uilcem UIL, UGL Chimici, Cisl FederEnergia.

22-undecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da *22-septies* a *22-decies* anche per quanto riguarda il calcolo della prestazioni in capitale."

2.160/8



TREU

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento n.2.160

Dopo il comma 22-sexies, aggiungere il seguente:

<<22-septies. All'art. 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008 le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" >>

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.160/9

2.160/10

Dopo il comma 22-sexies, aggiungere il seguente:

22-septies. Al fine di garantire la copertura degli oneri determinati dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 62 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono iscritti nella Tabella A di cui al comma 41, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli ulteriori importi di 305,7 milioni di euro per l'anno 2013, di 314,9 milioni di euro per l'anno 2014 e di 329,9 milioni di euro per l'anno 2015

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-

economico						
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	345,46	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) all'articolo 3, comma 41, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:

2013: + 305.700;

2014: + 314.900;

2015: + 329.900.

ICHINO, MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER,

Idrus

2.150/10



**ALL'ARTICOLO 2 DOPO IL COMMA 22
AGGIUNGERE IL SEGUENTE :**

22-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 11, lettera a), le parole *"nel medesimo periodo"* sono sostituite dalle seguenti: *"negli ultimi dodici mesi"*;
- b) al comma 11, lettera b), le parole *"nel medesimo periodo"* sono sostituite dalle seguenti: *"negli ultimi diciotto mesi"*;
- c) al comma 21, le parole *"detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione"*;
- d) al comma 22, le parole "15" sono soppresse;
- e) dopo il comma 24 è inserito il seguente: *"24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola"*;
- f) il comma 31 è sostituito dal seguente: *"Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"*;
- g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;"*.

22-ter. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:


- a) al comma 4, le parole: *"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;
- b) il comma 31 è sostituito dal seguente: *"31. 1 fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n.164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale"*;
- c) al comma 32, lettera a), le parole *"rispetto a quanto garantito dall'ASpI"* sono sostituite dalle seguenti: *"rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal*

rappporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali".

22-quater. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 e aggiunto il seguente: "*12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 the resta pertanto confermato in ogni sua disposizione*";

22-quinquies. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22-sexies. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845, per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 sono versate dall'Inps al Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009, n.2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica."

2.160


AS 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.186

Dopo il comma 43-quinquies, aggiungere il seguente:

"43-sexies. Ai fini del potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria abruzzese, i crediti statali vantati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. nei confronti della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge Regione Abruzzo 19 gennaio 1984, n. 5 risultanti dalla regolazione delle partite debitorie di cui all'art. 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e quantificati in misura pari al saldo contabile della medesima regolazione, sono destinati all'ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile gestito dalla medesima Società."

Sen. Fabrizio DI STEFANO



All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 27è sostituito dal seguente:

“27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.”;

b) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lett. a),

- al primo periodo dopo le parole “maggiori entrate strutturali” aggiungere le seguenti: “ed effettivamente incassate” e sopprimere le parole da “e contributiva” fino alla fine del periodo;

- al secondo periodo, dopo le parole “dalle regioni” inserire le seguenti: “, dalle province”;

2) alla lett. b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole “e contributiva”, e al secondo periodo sopprimere le parole “e contributivo”;

c) al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 2;

d) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

“43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.”;

43-ter. All'articolo 57, comma 3, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico, sono soppresse le seguenti parole: “o presso un dipartimento provinciale del Tesoro” ed al comma 5 è soppresso “o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero”.

43-quater. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-ter, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-quinquies. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.”

2.186

I RELATORI



A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento n. 2.0.1

Al comma 2, dopo la parola: "2013" aggiungere le seguenti: "secondo parametri che tengano conto del rapporto dipendenti popolazione per classe demografica inferiore del 20 per cento rispetto la media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno "

Sen. Garavaglia



2.0.1/25

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento n. 2.0.1

Al comma 3, dopo la parola: "2013" aggiungere le seguenti: "secondo parametri che tengano conto del rapporto dipendenti popolazione per classe demografica inferiore del 20 per cento rispetto la media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno"

Sen. Garavaglia



2.0.1/26

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.0.1

Sostituire il comma 4 dell'articolo 2-bis con il seguente:

"4. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, per il triennio 2013-2015, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal proposito, il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Le amministrazioni pubbliche di cui al terzo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del secondo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e

organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie. Fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Per l'anno 2016, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del terzo periodo. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del presente comma dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti."


NEROZZI

2.0.1/27

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento n. 2.0.1

Al comma 4, sostituire la parola: "giugno" con la seguente: "marzo "

Sen. Garavaglia



2.0.1/28

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come prorogato dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è ulteriormente prorogato sino al **30 giugno 2013**, fermo *restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.* Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

Sen. Milana



2.0.1/1

S 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1 dei Relatori

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del D. L. n. 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni, dalla legge n.135/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015."

PALMIZIO




2.0.1/29

Subemendamento all'emendamento 2.0.1 dei Relatori

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Il termine previsto dall'articolo 19 comma 6-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 e poi così sostituito dal comma 13 dell'art. 4ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 del 31 dicembre 2012, è sostituito con il termine del 31/12/2013.

PALMIZIO



2.0.1/30

S 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1 dei Relatori

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. La scadenza dei termini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 è prorogata al 31 dicembre 2014 nella medesima Regione o rilocalizzandoli nei soli Comuni Capoluogo di Provincia nell'ambito del Territorio Nazionale.

VIESPOLI

Viapoli

2.0.1/37

AS 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.1

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il termine "31 dicembre 2012", di cui al comma 3-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 dicembre 2013."

Sen. Fabrizio DI STEFANO

2.0.1/2

SUBEMENDAMENTO all'emendamento 2.0.1. Relatori

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire la parola "2013" con la seguente "2014".

2.0.1/3

Sen. Gilberto PICCHETTO-FRATIN



AS 3584


SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO RELATORI 2.0.1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

<< 6-bis. All'art. 10, comma 5, del decreto legge 29-12-2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 le parole "è prorogata fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "è prorogata fino al 31 dicembre 2013" >>

2.0.1/4

SEN. BONFRISCO



AS 3584

SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO RELATORI 2.0.1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

<< 6-bis. All'art. 14, comma 1, prima alinea, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201 sostituire le parole "dal 1 gennaio 2013" con le seguenti: "dal 1 gennaio 2014" >>

2.0.1/5

SEN. BONFRISCO



AS 3584

**SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO RELATORI 2.0.1**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

<< 6-bis. All'art. 5, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014" >>

2.0.1/6

SEN. BONFRISCO



AS 3584

**SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO RELATORI 2.0.1**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

<< 6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013. >>

2.0.1/7

SEN. BONFRISCO

Bonfrisco

Sub emendamento all'em. 2.0.1 dei Relatori

2.0.1/8

1) All'em. 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6bis. “È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso.”

MOTIVAZIONI

La procedura semplificata di cui all'art. 1-bis, comma 1 del d.l. n. 78/2009 ha consentito di attivare efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori non coperti dalla Cig, colpiti dalla crisi finanziaria ad oggi ancora in atto.

Attraverso tale procedura, le Parti sociali del settore bancario hanno apportato rilevanti modifiche al Fondo di solidarietà con l'Accordo 16 dicembre 2009; modifiche recepite dapprima in via temporanea con il DM 26 aprile 2010 e rese applicabili in via definitiva con il D.M. 2 ottobre 2012, n. 180.

Con il successivo Accordo 8 luglio 2011 le Parti hanno concordato ulteriori modifiche al Fondo di solidarietà di settore, volte a rendere l'operatività del Fondo più flessibile e più coerente con l'attuale tendenza del mercato del lavoro.

Tale Accordo è stato recepito con il decreto non regolamentare 3 agosto 2012, la cui efficacia verrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2012.

Si ritiene pertanto necessario garantire - anche nelle more dell'adeguamento della disciplina dei Fondi di solidarietà esistenti alla nuova normativa contemplata dalla Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) - la “sopravvivenza” del D.M. 3 agosto 2012 per l'anno 2013, attraverso la proroga dello stesso art. 1-bis, comma 1 del d.l. n. 78/2009, sulla base del quale è stato adottato il D.M. richiamato. A tale proposito si riporta anche la norma, identica nel contenuto, presente nel precedente DL “Mille proroghe” (cfr. art.6, comma 2bis).

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).

Art. 6 (Proroga dei termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";

b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";

c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri))** 25 marzo 2011, **((recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,))** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

((2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012.

legge (LEONDI)

2.0.1/8

②

A.S. 3584

Sub emendamento all'em. 2.0.1 dei Relatori

All'em. 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. "È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso."

Sen. Milana

2.0.1/9

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.0.1

All'em. 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis.. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Sen. Milana


2.0.1/10

SUB-EMENDAMENTO
Emendamento 2.0.1

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-bis) Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013.

6-ter) Conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è prorogata al 31 dicembre 2013."


Sen. Maria Ida Germontani

2.0.1/11

SUBEMENDAMENTO all'emendamento 2.0.1. Relatori

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire la parola "2014" ove ricorra con la seguente: "2015"

2.0.1/12

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



Subemendamento all'emendamento 2.0.1. dei Relatori

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire la parola "2014" ove ricorra con la seguente: "2015"

Sen. Milana



2.0.1/13

SUBEMENDAMENTO all'emendamento 2.0.1. Relatori

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014.

2.0.1/14Sen. ~~Gilberto Pichetto Fratin~~


Subemendamento all'emendamento 2.0.1. dei Relatori

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014.

Sen. Milana



2.0.1/15

Subemendamento all'emendamento 2.0.1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 23, comma 12-novies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: " 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2013"

MERCATALI



2.0.1/16

Subemendamento all'emendamento 2.0.1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis

E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 23, comma 12-novies, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135.

MERCATALI

Mercatali

2.0.1/17

2.0.1/17

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.0.1

All'em. 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013."

Sen. Milana


2.0.1/18

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1. dei Relatori

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire la parola "2013" con la seguente "2014"


Sen. Milana

2.0.1/19

A.S. 3584

Sub emendamento all'em. 2.0.1 dei Relatori

All'em. 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."

Sen. Milana ✓

2.0.1/20

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.0.1

All'em. 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate di un anno."

Sen. Milana 

2.0.1/21

A.S. 3584

Subemendamento all'em. 2.0.1 dei Relatori

All'em. 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I giudici di pace il cui mandato scade nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 sono prorogati nella funzione fino al 31 dicembre 2013."

Sen. Milana



2.0.1/22

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 2.0.1

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, per l'anno 2013 non si applica il vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49."

FIORONI



2.0.1/23

SUBEMENDAMENTO**Emendamento 2.0.1**

Aggiungere infine i seguenti commi:

“6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell’articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono prorogati per gli anni successivi al 2007.”.

6-ter. All'onore derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente."

PICHETTO PRATIN

2.0.1/24

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1 dei Relatori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis All'art. 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 101 del 12/7/2012, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

2.0.1/32

Sub-emendamento all'emendamento dei Relatori n. 2.0.1

Dopo il comma 6- aggiungere il seguente:

^{6-bis}
"7. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'art. 30, comma 2-sexies del d. lgs. N. 165 del 2001."

Conseguentemente,

a) all'articolo 1 comma 98, secondo periodo, sostituire le parole "250 milioni " con le seguenti: "243 milioni"

Garavaglia

Vaccari



2.0.1/33

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.0.1

Dopo il comma 6 dell'articolo 2-bis inserire il seguente:

^{6-bis}
"4. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 31 luglio 2013."


NERZZI


2.0.1/34

EMENDAMENTO AS.3584

All'emendamento dei relatori 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico ricreativo.

CAFORIO




2.0.1/35

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.1

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro il 30 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".

Sen. Valter Zanetta



2.0.1/36

Motivazione

La norma attualmente stabilisce l'obbligo di presentare, entro il 30 novembre 2012, gli atti di aggiornamento al catasto edilizio urbano, per i fabbricati rurali iscritti al solo catasto terreni. In questi mesi, come noto, si è verificato un forte afflusso presso gli Uffici dell'ex Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Inerite, per la regolarizzazione dei fabbricati rurali, con conseguente recupero di gettito fiscale; la proroga del termine, al 30 giugno 2012, dovrebbe consentire, a chi ancora non vi ha adempiuto, di procedere alla regolarizzazione catastale, con la presentazione degli atti di aggiornamento previsti, considerato l'elevato numero di fabbricati ancora registrare.


La suddetta proroga non modifica l'effetto fiscale delle predette dichiarazioni, che decorre dal 1° gennaio 2012, in quanto il contribuente, sulla base dell'art. 13, comma 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 è tenuto comunque a corrispondere l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte al catasto.

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.1

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della *legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. "

Sen. Valter Zanetta



2.0.1/37

Motivazione


Con il presente emendamento si intende prorogare il termine previsto dal comma 186.bis che sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli *articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni.

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.1

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'art. 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".

Sen. Valter Zanetta



2.0.1/38

Motivazione

L'emendamento mira a consentire alle micro imprese sino a 10 lavoratori di continuare ad utilizzare l'autocertificazione dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi sino al 30 giugno 2013; come noto, la Legge n.101 del 12/7/2012 ha convertito, senza modifiche, il Decreto Legge n. 57/2012 stabilendo, al contrario, la possibilità di utilizzo dell'autocertificazione della valutazione dei rischi per le micro imprese sino a 10 lavoratori solamente sino al prossimo 31 dicembre 2012.

Le micro imprese italiane, la stragrande maggioranza del tessuto produttivo del Paese, quindi, si trovano de facto a dover passare dalla suddetta autocertificazione della valutazione dei rischi alla redazione di un documento di valutazione dei rischi, utilizzando, eventualmente, in alternativa, le cosiddette "procedure standardizzate": peraltro, le procedure in questione sono state recepite con apposito decreto interministeriale solo lo scorso 7 dicembre 2012.

Ne deriva che il sistema produttivo italiano delle micro imprese ha ancora scarsa familiarità con tale nuovo strumento e davvero troppo poco tempo per adottarlo efficacemente nelle proprie organizzazioni aziendali, nell'ottica di una reale riduzione e prevenzione dei rischi. Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, nel caso in cui le micro imprese optino per la redazione di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi, notoriamente a misura di impresa di medio grandi dimensioni.

Si sottolinea, infine, a supporto della necessità di prorogare di sei mesi l'autocertificazione, come fra gli stessi "considerando" del succitato decreto interministeriale di recepimento delle procedure standardizzate si faccia un esplicito riferimento alla "circostanza che le procedure debbano essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole imprese".

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.1

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'art. 7 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5 bis. In via straordinaria e fino al 31/12/2015, per gli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel DPCM n. 34678 del 22/10/2008 e per gli enti locali istituiti mediante scorporo ai sensi della 1.146/20, le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), non si applicano e le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono così ridefinite:

- 1) lettera b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;
- 2) lettera c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali e connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per fanno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo MILANO 2015."

Sen. Valter Zanetta

2.0.1/39

Motivazione

La manifestazione internazionale "Milano Expo 2015" costituisce evento rilevante per il sistema Paese Italia, come anche sancito dalla partecipazione di soggetti istituzionali alla compagine societaria che ha il compito di allestire, organizzare e gestire l'evento (MEF, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, CCIAA Milano).

Gli importanti investimenti infrastrutturali che sono già stati attivati dagli Enti locali coinvolti, e quelli programmati negli esercizi finanziari dal 2011 ai 2015 per la realizzazione dell'evento, hanno comportato e necessariamente comporteranno l'utilizzo dell'indebitamento quale fonte principale di finanziamento, comprendendo nel concetto di indebitamento le eventuali fidejussioni rilasciate dagli enti locali a favore di soggetti terzi che contraggono mutui finalizzati al finanziamento delle suddette opere.

Le ulteriori attività connesse alla piena riuscita dell'evento straordinario, quali il miglioramento dei servizi in vista del notevole afflusso di visitatori auspicato per l'evento Expo 2015, contribuiranno a determinare l'immagine di Milano e dell'Italia nel mondo e determineranno un esborso finanziario straordinario da parte degli Enti locali attuatori, non riconducibile alla loro gestione ordinaria gestione che, come noto, costituisce base per la determinazione dell'obiettivo programmatico da perseguire per il rispetto del Patto di stabilità interno.


E' per tanto opportuno permettere agli enti locali coinvolti che attualmente e negli esercizi futuri, potrebbero trovarsi nella ipotesi di non rispettare gli obiettivi di saldo del Patto di Stabilità e crescita, di procedere comunque nell'organizzazione della manifestazione internazionale Milano Expo 2015, che altrimenti, verrebbe irrimediabilmente compromessa nella sua riuscita.

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.1

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-ter, del Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 131, alla fine del primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: "nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al collaudo delle opere ivi previste".

Sen. Valter Zanetta



2.0.1/40

Motivazione

Lo stato di emergenza delle isole Eolie fu dichiarata nel 2002 e prevedeva realizzazione di un dissalatore nell'Isola di Lipari, di un depuratore nell'Isola di Lipari ed uno nell'Isola di Vulcano.

In proposito, si segnala che ogni anno tra lo Stato (bilancio del Ministero della Difesa) e la Regione Sicilia vengono stanziati circa 10 milioni di Euro per la fornitura ed il trasporto dell'acqua potabile nelle Isole Eolie e che non esistono nell'Isola di Lipari e di Vulcano impianti di depurazione delle acque reflue, nonostante che nei periodi estivi vi siano flussi di 120.000 turisti che si aggiungono ai 20.000 residenti.

Dal 2009 ad oggi si è riusciti quasi a completare la realizzazione dell'impianto di dissalazione di Lipari, incluso l'impianto fotovoltaico di 1 MW, e ad aggiudicare la gara per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Lipari e di depurazione e dissalazione di Vulcano.

La cessazione della gestione Commissariale comporterebbe un allungamento dell'iter burocratico per la realizzazione delle opere in parola, con le inevitabili conseguenze negative per la salute dei cittadini e per la tutela di territori, talmente importanti dal punto di vista ambientale, che sono stati oggetto di riconoscimento da parte dell'UNESCO, quale patrimonio mondiale dell'umanità.

Si segnala, infine, che la mancanza di depuratori nell'Isola di Lipari e di Vulcano è oggetto di una procedura di infrazione in sede comunitaria e che la proroga della gestione Commissariale non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

TESTO DELL'ART. 6 — ter, 2° comma del d.l. 20 giugno 2012, n. 79 con modifica:


"2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al collaudo delle opere ivi previste. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.1

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono applicabili anche per gli anni successivi al 2007.”.

Sen. Valter Zanetta



2.0.1/47

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO N. 2.0.1

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono prorogati per gli anni successivi al 2007.”.

Sen. Valter Zanetta




2.0.1/42

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**"Art. 2-bis
(Proroga termini di disposizioni legislative)**

1. All'articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "entro la data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "entro la data del 30 giugno 2013".
2. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013.
3. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013 ed allo stesso comma sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2009, 2010 e 2011";
 - b) le parole "commi 9-bis, 13, e 14" sono sostituite dalle seguenti commi "9-bis, 13, 13-bis e 14".
4. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi del presente articolo.
6. Le proroghe di termini di cui al comma 5 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2.0.1

I RELATORI


Relazione illustrativa

Con la presente norma si intende prorogare al 30 giugno 2013 alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di stabilità del sistema creditizio e di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni. Nel contempo si prevede che, ove si ritenesse necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, si possa disporre un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013.

La proroga termini di cui al **comma 1** fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per i finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti da pegno o cessione di credito.

Tale disciplina prevede, limitatamente ai contratti di garanzia a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 31 dicembre 2012, una deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi, stabiliti dagli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e dall'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170, considerando, a tal fine, sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia; stabilisce, inoltre, che la garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

Al fine di continuare a perseguire l'obiettivo di incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, garantendo la stabilità del sistema finanziario, la presente norma intende prorogare l'applicazione della suesposta disciplina ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 31 dicembre 2013.


In merito ai **commi da 2, 3 e 4** si rappresenta quanto segue.

Gli interventi di riduzione delle dotazioni organiche, previsti dalle recenti misure di contenimento e revisione della spesa pubblica, hanno determinato, anche in termini sanzionatori, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti, un'impossibilità, da parte di alcune amministrazioni interessate, di utilizzare nell'anno 2012 le risorse finanziarie dedicate alle assunzioni, nell'ambito delle rispettive facoltà. In relazione a ciò, al fine di consentire l'utilizzo delle predette risorse nell'anno 2013 si interviene con le seguenti proroghe di termini:

- il **comma 2** ha la finalità di prorogare di un altro anno la possibilità di utilizzare il budget relativo alle assunzioni per alcune amministrazioni centrali (Ministeri, agenzie, enti pubblici non economici ed enti pubblici di ricerca) calcolato sulla base delle cessazioni relative all'anno 2008;
- il **comma 3** tende a prorogare di un altro anno la possibilità di utilizzare il budget relativo alle assunzioni delle predette amministrazioni centrali, nonché dei Corpi di polizia e delle Università, calcolato sulla base delle cessazioni relative agli anni 2009 e 2010, aggiungendo poi una nuova proroga, con le medesime finalità, per le cessazioni relative all'anno 2011, e con un aggiornamento del quadro normativo di riferimento per quanto riguarda le Università;
- il **comma 4** consente di prorogare di un altro anno l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'emendamento dei Relatori 2.0.1000, al comma 1 la lettera d) è soppressa.

Pichetto Fratin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pichetto Fratin". The signature is written in a cursive style with a large initial "P" and a small "o" at the end. It is positioned above a horizontal line.

2.0.1000/1

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1000

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera d).

Barbolini

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

2.0.1000/2

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1000

All'emendamento 2.0.1000, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e regolarizzare nell'anno 2013, senza applicazione di sanzioni, il versamento omesso, anche in parte, rispetto alle scadenze intervenute successivamente al sisma e fino al 30 giugno 2013."

barbolini

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

2.0.1000/3

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 2.0.1000 (Relatori)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. La disposizione di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 non si applica alle fattispecie previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen.  PICHETTO FRATIN

2.0.1000/4

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto si pone quale norma di interpretazione autentica dell'articolo 67-septies

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Quest'ultima disposizione prevede che gli interventi urgenti, previsti dal decreto-legge n. 74/12 e dall'articolo 10 del medesimo decreto n. 83/12, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ano, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bacciano, Fiesse Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Al comma 2, il medesimo articolo 67-septies dispone altresì che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

Sulla base della considerazione per cui gli oneri derivanti da quanto previsto nel medesimo articolo 67-septies, comma 1 sono coperti con il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, le agevolazioni riconosciute dal medesimo articolo 67-septies, comma 1, non possono che essere limitate alle fattispecie finanziate dal medesimo fondo. Tale fondo non è destinato a coprire gli oneri connessi alle agevolazioni per elettricità, gas ed acqua e; pertanto, il perimetro dei soggetti interessati dai provvedimenti di agevolazione su elettricità, gas ed acqua, assegnati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 74/12, alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non può risultare ampliato dal citato articolo 67-septies. Tale interpretazione, inoltre, contribuirebbe a contenere l'onere posto in capo ai clienti non agevolati. D'altro canto, un'estensione delle agevolazioni ai Comuni sopra richiamati sarebbe stimabile, per i settori elettrico e gas, in circa 270 milioni di euro ripartiti su tre anni, con una inevitabile ricaduta sull'utente domestico tipo del settore elettrico, sul quale graverebbe un ulteriore aumento di spesa stimabile intorno allo 0,15% annuo.

S. 3584

Sub-emendamento all'em. 2.0.1000 dei Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:


"12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 300 milioni di euro a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da dicembre 2009 in Liguria, Toscana e Veneto."

Conseguentemente:

c) All'articolo 2, sopprimere il comma 12.

d) Alla rubrica dell'emendamento aggiungere in fine le seguenti parole: "*e da eventi alluvionali.*"

Vallardi
Garavaglia
Vaccari



2-0.1000/5

S. 3584

Sub-emendamento all'em. 2.0.1000 dei Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 10 milioni di euro a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte.

Conseguentemente:


- a) All'articolo 2 sopprimere il comma 13.
- b) Alla rubrica dell'emendamento aggiungere in fine le seguenti parole: ", e da altre calamità naturali."

Montani

Boldi

Garavaglia

Vaccari



2.0.1000/6

S. 3584

Sub-emendamento all'emendamento n. 2.0.1000 del Governo

Dopo il comma 12- aggiungere il seguente:

"12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)"

Aderenti

Vaccari

Garavaglia

2.0.1000/2

S. 3584


Sub-emendamento all'em. 2.0.1000 dei Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:


,”
"12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 5 milioni di euro per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012.

Conseguentemente , ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata TAB A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Montani



Garavaglia



Vaccari



2.0.1000/8

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1000

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i comuni di Ferrara e Mantova trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-quater con le medesime modalità disposte per gli altri comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012."

Bertuzzi

BERTUZZI, BASTICO, BARBOLINI

2.0.1000/9

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1000

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Il comma 13-quater dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è abrogato".

Bertuzzi

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

2.0.1000/10

Subemendamento all'emendamento 2.0.1000

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Per i lavoratori interessati, il relativo sostituto d'imposta inoltra al Ministro dell'economia e delle finanze l'istanza per l'accesso alla previdenza di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei commissari delegati di cui al comma 1, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al comma 7.».

Ghedini

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

2-0.1000/11

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.1000

Dopo il comma 2 dell'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, i quali optino per la dilazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al medesimo comma 7."



BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

2.0.1000/12

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 2.0.1000 (Relatori)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, compia 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "strumenti di tipo perequativo", è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della definizione del livello e della durata delle predette agevolazioni, l'Autorità di regolazione provvede sentiti il parere dei Presidenti delle Regioni interessate e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, l' Autorità provvede anche in assenza del predetto parere."»

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

2.0.1000/13

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è volto a coinvolgere i Presidenti delle Regioni interessate nella definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dell'entità e della durata delle agevolazioni a favore delle utenze, relative all'energia elettrica, al gas naturale e all'acqua, situate nei Comuni danneggiati dal sisma del 19 e 20 maggio scorso. I Presidenti delle Regioni possono, dunque, esprimere il loro parere entro 30 giorni dalla richiesta da parte della stessa Autorità; decorso inutilmente tale termine, l'Autorità procede d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 2.0.1000


Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, le parole: «Venezia -- Bassano del Grappa - T. - Bassano del Grappa» e «Venezia - Bassano del Grappa - P.R. - Bassano del Grappa» sono soppresse.

12-ter. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

12-quater. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come da ultimo sostituita dall'allegato 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 le variazioni conseguenti all'applicazione della presente legge."

ALBERTI CASELLATI



2.0.1000/14

S. 3584

Sub-emendamento all'em. 2.0.1000 dei Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

,".
"12-bis. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente un Fondo per l'attuazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010. Al Fondo per l'anno 2013 sono conferite risorse per un importo iniziale di 300 milioni di euro."


Conseguentemente:

All'articolo 2 sopprimere il comma 12.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



R. O. 1000/15

Sub-emendamento all'em. 2.0.1000 dei Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. . Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 250 milioni di euro per l'anno 2013. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111."

Conseguentemente:

- e) All'articolo 2 , sopprimere il comma 12.

Garavaglia
Vaccari

,".

R. O. 2000/16

Subemendamento all'emendamento 2.0.1000

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

Morando
MORANDO

2.0.1000/17

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

1. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011 ovvero una contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita; nonché da almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

2. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 1, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 1, possono accedere al finanziamento di cui al comma 3, entro le date stabilite ai sensi del comma 9.

3. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 2 i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11,

comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del , tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano:

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza della condizione di cui al comma 1, lettera a), di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 2;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 2.

5. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 1 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare è approvato il modello indicato al comma 4, lettera b), n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinate modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 3 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 2.

10. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti”.


11. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “il Ministero dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “i Commissario delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012”;

b) dopo le parole “Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014” sono aggiunte le seguenti: da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione”.

12. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.”.

I RELATORI



All'articolo 3.4

Acc


A.S. 3584

aggiungere ~~EMENDAMENTO (CORRETTA) 2~~
il seguente comma:

«1 quinquies -

All'Art. 3, comma 1, lettera c), aggiungere infine la seguente lettera:-

“f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi che, attraverso la commessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale”.



Sen. Maria Ida Fermoniani

Nota esplicativa:

L'emendamento è volto a punire con una sanzione pecuniaria chi consente l'accesso a piattaforme di gioco on-line in luoghi pubblici o in circoli ed associazioni, per contrastare il fenomeno del gioco illegale.

3.4/1

Subemendamento all'emendamento 3.4 dei Relatori

Dopo il comma 1-*quater*, inserire i seguenti:

1-*quinquies*. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' affidata alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo- Mar Nero ONLUS (FISPMED), la costituzione dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato "Osservatorio".

1-*sexies*. La gestione dell'Osservatorio e' vigilata dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.

1-*septies*. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.

1-*octies*. Le attività dell'Osservatorio:


- a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi piu' urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero;
- b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;
- c) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;
- d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.

1-*nonies*. La FISPMED e' inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

1-*decies*. Gli oneri di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono a carico della FISPMED.

1-*undecies*. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' devoluta all'Osservatorio per attività concordate con il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza."

PALMIZIO



3. 4 / 2

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 3.4 dei relatori.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

"1-quinquies. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, fino ad un massimo di 1.000 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2013."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



3.4/3

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.4

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

“1-quinquies. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.”

ANDRIA

Andria



3.4 / 4

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

1-ter. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell’Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall’organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l’anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei Conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

1-quater. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, è abrogato l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le risorse affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

  **RELATORI**

3-4



Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 14, con il seguente: "14. Il trasferimento della proprietà dei valori mobiliari di cui alle lettere a) e b), comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,02 per cento sul valore della transazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nel paragrafo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.";

b) sostituire il comma 15, con il seguente: "15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto legislativo, inclusi *warrants*, *Covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento determinata con riferimento al valore del contratto. Qualora le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari sopra citati abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o il loro valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al medesimo comma o che permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente a uno o più strumenti finanziari di cui allo stesso comma 14, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di cui al primo periodo si realizzi il trasferimento dei valori mobiliari di cui al precedente comma 14, deve essere corrisposta l'imposta nella misura prevista dal comma 14, al netto di quella eventualmente applicata sull'operazione. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta sarà ridotta a 1/5.";

c) sostituire il comma 16-quater, con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.".

Sanna



3. 3000 / 1
TESTO?

EMENDAMENTO AS.3584

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: "con l'aliquota dello 0,2 per cento" con le seguenti: "con l'aliquota dello 0,25 per cento", indi, al sesto periodo, sostituire le parole: " L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà" con le seguenti: "L'aliquota dell'imposta è ridotta allo 0,05 per cento"

LANNUTTI



3. 3000 / 2
TESTO 2

A.S. 3584

SUB ENDAMENTO

~~ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 3.3000~~

SPADONI URBANI

Comma 14, primo capoverso: sostituire le parole "l'aliquota dello 0,2 per cento" con le parole: "l'aliquota dello 0,1 per cento".

RELAZIONE

Le transazioni finanziarie non sono solo e sempre mera speculazione e in ogni caso non sembra questo il momento per imporre una tassa che non solo in sé appare piuttosto opinabile, ma che, come ogni tassa, ha un effetto depressivo sull'economia. Occorre ridurre al minimo l'impatto della tassa, ecco perché è opportuno diminuirla, dato che l'Unione ci chiede di non escluderla del tutto.

Adg Hlw

Spadoni

3. 3000 / 3
TESTO
2

Subemendamento all'emendamento 3.3000 del Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 14, primo periodo, sostituire la parola "0,2" con la seguente: "0,05";
- b) al comma 14, quarto periodo, sopprimere le parole "il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa, da un medesimo soggetto ovvero";
- c) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da "sono soggette, al momento della conclusione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie dello 0,01 per cento con riferimento al valore del contratto";
- d) sostituire il comma 16-quater, con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data."

Sanna



3.3000 / 4
TESTO ?

A.S. 3584

~~SUB ENDAMENTO~~

ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 3.3000

SPADONI URBANI

Comma 14, secondo capoverso. Sono abrogate le parole : "È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni".

RELAZIONE

L'emissione di obbligazioni è una forma di finanziamento per le imprese, garantita dal capitale sociale. Tassare le "obbligazioni convertibili" al momento in cui esse diventano azioni e quindi le azioni passano di proprietà dalla azienda ad un terzo che ne diventa socio, significa di fatto scoraggiare la capitalizzazione delle imprese.

Nel caso in esame, infatti, le imprese non rimborsano le obbligazioni emesse con danaro, ma le compensano con azioni proprie (quindi attraverso un incremento di capitale).

La scelta generale di tassare le transazioni finanziarie, politicamente discutibile (visto che queste rischiano di essere effettuate - grazie al mercato elettronico - in quei Paesi dove non sono colpite da imposte) diventa un errore sul piano concreto se si tassano i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per effetto della conversione di obbligazioni in quanto si indebolisce la capitalizzazione delle imprese, che è quanto sta cercando di fare, attraverso diversi provvedimenti, anche l'attuale Governo.

Ade III

3.3000/5
TESTO

A.S. 3584

Subemendamento all'em. 3.3000 (testo 2) del Governo

Alla lettera a), comma 14, sopprimere le seguenti parole: "Per valore della transizione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato".

Sen. Milana

3.3000/6
TESTO 2

A.S. 3584

SUB ENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 3.3000

SPADONI URBANI


Comma 14. All'ultimo capoverso le parole "500 milioni di euro" sono sostituite con "100 milioni di euro".

RELAZIONE

Si ha l'impressione che sia poco chiara la differenza che c'è tra una azienda ricca ed una azienda capitalizzata.

La vera azienda ricca è quella che produce profitti: ci sono aziende molto meno capitalizzate di altre che hanno profitti molto più alti perché il settore dove operano non richiede grandi investimenti, specie nei settori più avanzati. Per questo la capitalizzazione media appare davvero un indicatore, almeno preso da solo, poco attendibile e nemmeno efficace ai fini dell'imposta.

La tassa su queste transazioni davvero è cieca: abbassare la soglia è la premessa per mettere "la maggior parte delle imprese sullo stesso piatto", evitando che la speculazione si concentri sulle imprese meno grandi, dove non c'è la tassa.



3.3000/7
TESTO 2

➤ **Primo Sub-emendamento all'emendamento Governo 3.3000**

All'emendamento 3.3000 sostituire al comma 16 le seguenti parole: "ivi compresi gli intermediari non residenti" con le seguenti: "ivi compresi gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 14, nonché gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 15, limitatamente alle operazioni che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione "

Relazione Illustrativa

L'emendamento 3.3000 prevede che la transazione oggetto del comma 15 <<è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni>>. Si osserva poi che tra i soggetti che sono soggetti al pagamento delle imposta sulle transazioni sono inclusi anche agli intermediari non residenti. Nella prassi delle contrattazioni in derivati bilaterali di modello ISDA il cosiddetto tax event è sempre a carico della controparte residente previo nullità o annullamento del contratto. In pratica nel caso di una contrattazione di un derivato su base bilaterale tra due intermediari uno residente ed uno non residente sebbene il comma 16 stabilisca che l'imposizione sia a carico di entrambi in realtà penalizza solo la controparte italiana. Dal punto di vista operativo possiamo prospettare due scenari che si andranno a verificare con l'introduzione della norma ove non modificata:

- 1) l'intermediario estero si rifiuterà di contrattare il derivato soggetto a tassazione con l'intermediario italiano poiché non è dotato delle infrastrutture amministrative capaci di gestire il pagamento dell'imposta
- 2) alternativamente si verificherebbe uno scenario che l'intermediario italiano sia soggetto a pagare doppia aliquota come prevede il caso di cosiddetto "Tax event" nella contrattualistica di tipo ISDA.

Sarebbe quindi opportuno esonerare gli intermediari non residenti limitatamente alle operazioni in derivati OTC descritte dal comma 15 onde evitare un possibile isolamento delle controparti italiane sul mercato internazionale o un eventuale doppia imposizione solo a carico del residente.

➤ **Secondo Sub-emendamento all'emendamento Governo 3.3000**

All'emendamento 3.3000, alla tabella allegata di cui all'articolo 3 comma 15, aggiungere alla prima riga le seguenti parole: "contratti finanziari differenziali collegati ad indici"; conseguentemente alla seconda riga della tabella dopo le parole "contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti" eliminare le seguenti: ", indici o misure".

Relazione illustrativa

L'emendamento 3.3000 prevede l'imposizione di una tassa sulla transazione in ammontare fisso che dipende dal tipo di strumento negoziato e dal controvalore dello strumento derivato oggetto della transazione. Si rileva che negli ultimi anni sul mercato italiano si è sviluppata la negoziazione di contratti differenziali ossia contratti derivati che non prevedono lo scambio effettivo del sottostante alla scadenza ma prevedono che le controparti si scambino unicamente il differenziale di prezzo del sottostante. Tale valore differenziale sarà dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del contratto. E' bene notare che questa modalità di negoziazione spesso viene utilizzata dagli operatori come alternativa all'acquisto di un future sull'indice di Borsa. La differenza sostanziale tra un future su indice di borsa e un contratto differenziale sta nel fatto che il primo è un contratto standardizzato ed è negoziato in lotti che hanno un controvalore predeterminato mentre il secondo non è standardizzato quindi è lo stesso

operatore che può stabilire il valore del nozionale in base alle proprie preferenze. Quest'ultima caratteristica infatti consente agli operatori professionali e gestori di portafoglio, nonché singoli operatori privati di poter coprire in maniera accurata e puntuale il proprio portafoglio azionario e al contempo permette di poter negoziare contratti che hanno un valore inferiore rispetto ai lotti standardizzati dei future, modalità operativa molto apprezzata dai piccoli investitori e che permette una più agevole diversificazione del portafoglio. Osservando il mercato italiano il future sull'Indice FTSE-MIB40 che racchiude il paniere dei titoli principali quotati a Milano ha ai prezzi attuali un valore nozionale di 75000€ e quindi rientrerebbe con un'imposizione di 1€. La medesima operazione con le medesime finalità operative effettuata con un contratto differenziale invece porterebbe ad una imposizione 5 volte superiore, pari quindi a 5€. Onde evitare che i gestori di portafogli azionari, che spesso utilizzano i contratti differenziali proprio per dimensionare il contratto di copertura alle effettive grandezze del proprio portafoglio azionario, non siano penalizzati in questo tipo di operatività si fa osservare l'opportunità di equiparare i contratti differenziali che abbiano come sottostante gli indici ai future su indici e quindi di inserirli nella prima categoria di prodotti, come descritto dalla tabella di riferimento.

Lee


Pirella

3.3000 / 8
TESTO 2

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 3.3000 (testo 2)

Alla *Tabella FTT derivati OTC*, di cui all'articolo 3 comma 15, alla prima riga dopo le parole: "indici relativi ad azioni", aggiungere le seguenti: "contratti finanziari differenziali collegati ad indici". Conseguentemente alla seconda riga della tabella dopo le parole: "contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti" eliminare le seguenti: ", indici o misure".

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



Relazione illustrativa

3.3000/9
TESTO 2

L'emendamento 3.3000 prevede l'imposizione di una tassa sulla transazione in ammontare fisso che dipende dal tipo di strumento negoziato e dal controvalore dello strumento derivato oggetto della transazione. Si rileva che negli ultimi anni sul mercato italiano si è sviluppata la negoziazione di contratti differenziali ossia contratti derivati che non prevedono lo scambio effettivo del sottostante alla scadenza ma prevedono che le controparti si scambino unicamente il differenziale di prezzo del sottostante. Tale valore differenziale sarà dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del contratto. E' bene notare che questa modalità di negoziazione spesso viene utilizzata dagli operatori come alternativa all'acquisto di un future sull'indice di Borsa. La differenza sostanziale tra un future su indice di borsa e un contratto differenziale sta nel fatto che il primo è un contratto standardizzato ed è negoziato in lotti che hanno un controvalore predeterminato mentre il secondo non è standardizzato quindi è lo stesso operatore che può stabilire il valore del nozionale in base alle proprie preferenze. Quest'ultima caratteristica infatti consente agli operatori professionali e gestori di portafoglio, nonché singoli operatori privati di poter coprire in maniera accurata e puntuale il proprio portafoglio azionario e al contempo permette di poter negoziare contratti che hanno un valore inferiore rispetto ai lotti standardizzati dei future, modalità operativa molto apprezzata dai piccoli investitori e che permette una più agevole diversificazione del portafoglio. Osservando il mercato italiano il future sull'Indice FTSE-MIB40 che racchiude il paniere dei titoli principali quotati a Milano ha ai prezzi attuali un valore nozionale di 75000€ e quindi rientrerebbe con un imposizione di 1€. La medesima operazione con le medesime finalità operative effettuata con un contratto differenziale invece porterebbe ad una imposizione 5 volte superiore, pari quindi a 5€. Onde evitare che i gestori di portafogli azionari, che spesso utilizzano i contratti differenziali proprio per dimensionare il contratto di copertura alle effettive grandezze del proprio portafoglio azionario, non siano penalizzati in questo tipo di operatività si fa osservare l'opportunità di equiparare i contratti differenziali che abbiano come sottostante gli indici ai future su indici e quindi di inserirli nella prima categoria di prodotti, come descritto dalla tabella di riferimento.

AS 3584 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"

➤ Primo Sub-emendamento all'emendamento Governo 3.3000

All'emendamento 3.3000 sostituire al comma 16 le seguenti parole: "ivi compresi gli intermediari non residenti" con le seguenti: "ivi compresi gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 14, nonché gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 15, limitatamente alle operazioni che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione "

Relazione Illustrativa

L'emendamento 3.3000 prevede che la transazione oggetto del comma 15 <<è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni>>. Si osserva poi che tra i soggetti che sono soggetti al pagamento delle imposta sulle transazioni sono inclusi anche agli intermediari non residenti. Nella prassi delle contrattazioni in derivati bilaterali di modello ISDA il cosiddetto tax event è sempre a carico della controparte residente previo nullità o annullamento del contratto. In pratica nel caso di una contrattazione di un derivato su base bilaterale tra due intermediari uno residente ed uno non residente sebbene il comma 16 stabilisca che l'imposizione sia a carico di entrambi in realtà penalizza solo la controparte italiana. Dal punto di vista operativo possiamo prospettare due scenari che si andranno a verificare con l'introduzione della norma ove non modificata:

- 1) l'intermediario estero si rifiuterà di contrattare il derivato soggetto a tassazione con l'intermediario italiano poiché non è dotato delle infrastrutture amministrative capaci di gestire il pagamento dell'imposta
- 2) alternativamente si verificherebbe uno scenario che l'intermediario italiano sia soggetto a pagare doppia aliquota come prevede il caso di cosiddetto "Tax event" nella contrattualistica di tipo ISDA.

Sarebbe quindi opportuno esonerare gli intermediari non residenti limitatamente alle operazioni in derivati OTC descritte dal comma 15 onde evitare un possibile isolamento delle controparti italiane sul mercato internazionale o un eventuale doppia imposizione solo a carico del residente.

Secondo Sub-emendamento all'emendamento Governo 3.3000

All'emendamento 3.3000, alla tabella allegata di cui all'articolo 3 comma 15, aggiungere alla prima riga le seguenti parole: "contratti finanziari differenziali collegati ad indici"; conseguentemente alla seconda riga della tabella dopo le parole "contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti" eliminare le seguenti: ", indici o misure".

Relazione illustrativa

L'emendamento 3.3000 prevede l'imposizione di una tassa sulla transazione in ammontare fisso che dipende dal tipo di strumento negoziato e dal controvalore dello strumento derivato oggetto della transazione. Si rileva che negli ultimi anni sul mercato italiano si è sviluppata la negoziazione di contratti differenziali ossia contratti derivati che non prevedono lo scambio effettivo del sottostante alla scadenza ma prevedono che le controparti si scambino unicamente il differenziale di prezzo del sottostante. Tale valore differenziale sarà dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del contratto. È bene notare che questa modalità di negoziazione spesso viene utilizzata dagli operatori come alternativa all'acquisto di un future sull'indice di Borsa. La differenza sostanziale tra un future su indice di borsa e un contratto differenziale sta nel fatto che il primo è un contratto standardizzato ed è negoziato in lotti che hanno un controvalore predeterminato mentre il secondo non è standardizzato quindi è lo stesso

operatore che può stabilire il valore del nozionale in base alle proprie preferenze. Quest'ultima caratteristica infatti consente agli operatori professionali e gestori di portafoglio, nonché singoli operatori privati di poter coprire in maniera accurata e puntuale il proprio portafoglio azionario e al contempo permette di poter negoziare contratti che hanno un valore inferiore rispetto ai lotti standardizzati di future, modalità operativa molto apprezzata dai piccoli investitori e che permette una più agevole diversificazione del portafoglio. Osservando il mercato italiano il future sull'Indice FTSE-MIB40 che racchiude il paniere dei titoli principali quotati a Milano ha ai prezzi attuali un valore nozionale di 75000€ e quindi rientrerebbe con un'imposizione di 1€. La medesima operazione con le medesime finalità operative effettuata con un contratto differenziale invece porterebbe ad una imposizione 5 volte superiore, pari quindi a 5€. Onde evitare che i gestori di portafogli azionari, che spesso utilizzano i contratti differenziali proprio per dimensionare il contratto di copertura alle effettive grandezze del proprio portafoglio azionario non siano penalizzati in questo tipo di operatività si fa osservare l'opportunità di equiparare i contratti differenziali che abbiano come sottostante gli indici ai future su indici e quindi di inserirli nella prima categoria di prodotti, come descritto dalla tabella di riferimento.

P. Pichetto

Leo

3.3000/10
TESTO 2

A.5. 3584

Subemendamento all'em. 3.3000 (testo 2) del Governo

Alla lettera a), comma 16, sopprimere la lettera c)

Sen. Milana


3.3000 / 11
TESTO 2

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 3.3000

~~Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa di attuazione.~~

AGOSTINI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO,
FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO

Asf

3.3000/12
TESTO ?

A.S. 3584

SUB ENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 3.3000 (TESTO 2)

SPADONI URBANI

Comma 16.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) alle transazioni che interessano trasferimenti di proprietà delle azioni di società interamente a capitale statale o di enti pubblici, qualora il trasferimento delle azioni avvenga tra due soggetti pubblici.

RELAZIONE

È necessario prevedere che la norma non si applica alle società interamente a capitale pubblico quando il passaggio delle azioni avvenga tra due soggetti pubblici. In questo caso la ~~tassa sarebbe una~~ mera partita di giro da evitare.



3.3000/13
TESTO 2

Sub emendamento all'emendamento 3.300 0 *TESTO 2*

Alla lettera a) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. A tal fine nel decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente articolo: "articolo 62-quater (imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 291 , è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione , detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita nonchè per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi , in conformità , per quanto applicabili a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.
3. Con decreto del ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati.


botin
3.3000/14
TESTO 2

EMENDAMENTO AS.3584

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 42, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, la lettera b), è sostituita dalla seguente: <<b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.>>".

LANNUTTI



3.3000 TESTO 2/15

Sub emendamento all'emendamento 3.300

TESTO 2

Alla lettera a) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. A tal fine alla tariffa di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)." aggiungere il seguente: 9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

36-ter. Le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge."

3.300 TESTO 2/16




Sub emendamento all'emendamento 3.300 *TESTO 2*

Alla lettera a) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. A tal fine al comma 2 dell' articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";
- 2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";
- 3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3.3000 TESTO 2/17



AS 3584

Subemendamento all'emendamento del Governo
3.3000

Ala lettera b), come 23-bis, sostituire "0,4"
con "0,2"

3.3000 TESTO: /18 *L. L.*

EMENDAMENTO AS.3584

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), sostituire il comma 23-quater, con i seguenti:

23-quater. Il comma 2-bis dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale		1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013


23-quinquies. Nella nota 3-ter all'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200." è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000."

23-sexies. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

LANNUTTI



3. 3000 TESTO 2 / 19

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 3.300 (testo 2)

Dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

"23-quinquies. Nella nota 3-ter all'art. 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa".

Sen. Gilberto Pichetto Fratin

3.3000 TESTO 2/20

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 3.300 (testo 2)

Dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

"23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000,00."

Conseguentemente, all'ovvero divenute delle presenti disposizioni, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulle contabilità speciali 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti termini e le modalità attuative oltre a riproporre le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili e legislative vigenti.

Sen. Gilberto Pichetto Fratin

3.3000 TESTO 2/21

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 3.300 (TESTO 2)

Dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

"23-quinquies. Nella nota 3-ter all'art. 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1000,00 euro".

Conseguentemente, all'occorrenza devonute della presente disposizione, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulle contabilità speciale 1778 "Agenzie delle entrate - Fondi di bilancio". Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative che e riproporre le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili e legislazione vigente.

Sen. Gilberto Pichetto Fratin

3.3000 TESTO 2/22

Disegno di Legge di Stabilità
AS 3584


~~SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 3.3000~~

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), dopo il comma 23-quater, aggiungere il seguente:

“23-quinquies. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

<<13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.>>”

BUGNANO



3.3000 TESTO 2/23

Disegno di Legge di Stabilità
AS 3584

3.3000

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO CHE APPORTA
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3

All'emendamento....., dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente:

“23-quinquies. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.”

Paulette Germont

Relazione illustrativa

3.3000/18
TESTO?

Bozza proposta emendativa su norma piattaforma informatica comune per i prodotti assicurativi (art 22, comma 13 Decreto Crescita)

Il comma 13 dell'articolo 22 (Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo) prevede la realizzazione di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e la conclusione dei contratti assicurativi, attraverso standard tecnici uniformi stabiliti dall'Ivass.

Con la presente modifica, si stabilisce che le finalità della costituzione e regolazione della piattaforma riguarderanno le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.

In questo modo si propone di utilizzare il dispositivo di cui sopra per assolvere all'obbligo di presentazione dei tre preventivi Rc Auto, attualmente previsto dall'articolo 34 del Decreto Liberalizzazioni (1/2012). Questo sistema di confronto tariffario, infatti, risulta essere poco efficiente perché limitato alle offerte di tre sole imprese. Una piattaforma comune, al contrario, darebbe la possibilità al consumatore di avere accesso alle informazioni di tutte le compagnie assicurative, garantendo in questo modo una scelta più ampia e consapevole.


Inoltre, se la piattaforma di interfaccia e l'obbligo dell'articolo 34 del DI Liberalizzazioni coesistessero, così come prevede l'attuale formulazione dell'articolato, si determinerebbe un doppio onere a carico delle compagnie, con un conseguente appesantimento dei processi di gestione e delle procedure burocratiche. A titolo esemplificativo, si evidenzia che secondo alcune stime l'attuazione dell'art. 34 – così come previsto dallo schema regolamentare predisposto dall'Ivass, e non più emanato per gli effetti paradossali cui condurrebbe – avrebbe generato costi a carico degli intermediari e delle imprese per un importo pari a 400 milioni di euro l'anno, con inevitabile conseguenze negative a danno degli assicurati.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the main text block.

Sub emendamento all'emendamento 3.3000 TESTO 2

Alla lettera b), dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente: 23-quinquies: All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "della revoca del nulla osta stesso." sono inserite le seguenti: "La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Con la conseguenza che essi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione convenzionalmente previsti"».

LOSTRONIS



3.3000 TESTO 2 / 24

Sub emendamento all'emendamento 3.3000 ٧ ٥ ٤ ٣ ٢

Alla lettera b), dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente: 23-quinquies: Alla tariffa di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)." aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

23-sexies. Le disposizioni di cui al comma 23-quinquies si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».



3.3000 TESTO 2/25

Sub emendamento all'emendamento 3.3000 ٢٤٥٥٢

Alla lettera b), dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente: 23-quinquies: Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».



3.3000 TESSO 2 / 26

Sub emendamento all'emendamento 3.3000 T E) 5 0 2

Alla lettera b), dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente: 23-quinquies: Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: "Art. 62-quater. - (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tali prodotti e dispositivi si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

3. 3000 TESTO 2 / 27

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 14 a 17, sono sostituiti dai seguenti:

“14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, ~~nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del~~ soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è ~~versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio~~ professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa

superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-quinquies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-sexies. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies.”;


b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

“23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.”.

23-ter. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-quater. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.""

IL GOVERNO



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Di Maio', is written over the printed text 'IL GOVERNO'. To the right of the signature is a small handwritten mark resembling a stylized 'L' or '5'.

Tabella FTT derivati OTC
(valori in euro per contoparte)

Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)	Derivato									
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000	Contratti futures, certificated, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	Contratti futures, warrants, certificated, covered warrants e contratti di opzione su azioni
	0,025	0,05	0,1	0,5	1	5	10	20	Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure	Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure
	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100	Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure	Le combinazioni di contratti o di titoli sopra indicati

Relazione illustrativa FTT

Con la presente proposta si intende, in primo luogo, modificare i commi da 14 a 17 dell'articolo 3 dell'A.S. 3584 concernente l'imposta sulle transazioni finanziarie.

In particolare:

- con riferimento al **comma 14**, rispetto al testo originario, si passa innanzitutto dal concetto di compravendita a quello di trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi. Vengono tuttavia escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta le operazioni di trasferimento temporaneo di titoli con finalità di finanziamento (articolo 2, punto 10 del Regolamento CE 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006), nonché il trasferimento di proprietà che avvenga a seguito di successione o donazione.

Sono stati inoltre esplicitamente inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà conseguenti alla conversione in azioni di obbligazioni, ad eccezione delle operazioni di conversione aventi ad oggetto azioni di nuova emissione, in linea con l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta delle operazioni sul mercato primario.

Si delimita inoltre il concetto di 'altri strumenti finanziari partecipativi', inserendo il riferimento all'articolo 2346, sesto comma del codice civile. Si amplia l'ambito di applicazione dell'imposta anche ai titoli rappresentativi degli strumenti finanziari indicati nel primo periodo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente; si è così inteso assoggettare ad imposta il trasferimento di proprietà degli American Depository Receipt - ADR.

- In relazione al **comma 15** si è ristretto l'ambito di applicazione dell'imposta includendo le operazioni su strumenti derivati aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 14, ovvero il cui valore dipenda dagli strumenti finanziari di cui al predetto comma 14. Sono stati inoltre incluse nell'ambito di applicazione dell'imposta le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti derivati cartolarizzati che permettono di acquisire o vendere uno o più degli strumenti di cui al comma 14 o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento ai medesimi strumenti (inclusi warrants, cover warrants e certificates).

In relazione alle operazioni in questione viene prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa (come da tabella allegata), modulata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore del contratto.

È stato altresì previsto che nel caso in cui le operazioni su strumenti finanziari derivati prevedano come modalità di regolamento il trasferimento degli strumenti di cui al comma 14, il trasferimento della proprietà degli stessi che avviene al momento del regolamento sia soggetto all'imposta di cui al predetto comma.

Infine, anche nel caso di transazioni riguardanti strumenti finanziari derivati, è stata prevista la riduzione (ad un quinto) dell'imposta per le transazioni che avvengano su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione.

- Al **comma 16**, in relazione alla modifica apportata al comma 14 è stato previsto che tra gli intermediari tenuti al versamento dell'imposta rientrino anche quelli non residenti. Si è inoltre previsto che i soggetti non residenti potranno avvalersi di un rappresentante fiscale appositamente nominato.

Nel caso in cui nell'operazione intervengano più intermediari, è stato precisato che l'imposta debba essere prelevata dall'intermediario più vicino al soggetto che pone in essere l'operazione.

Si è fissato come termine per il versamento dell'imposta il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infine, è stata prevista un'esenzione soggettiva per coloro che concludono le operazioni di cui ai commi 14 e 15 nell'ambito della propria attività di supporto agli scambi (attività svolta dai cosiddetti 'market maker'). Ciò in considerazione del fatto che l'attività di supporto agli scambi svolge un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati e l'applicazione dell'imposta potrebbe rappresentare un freno nei confronti di tale funzione.

L'esenzione soggettiva viene inoltre estesa agli enti di previdenza obbligatoria nonché ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in ragione delle funzioni sociali ad essi affidate e dell'evidente mancanza di ogni intento speculativo.

Vengono inoltre esclusi dall'applicazione dell'imposta i soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 per conto di una società emittente in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla stessa, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse dalla Consob.

Sono infine escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta le transazioni e le operazioni tra società tra le quali sussista il rapporto di controllo previsto dall'art. 2359, commi primo, numeri 1) e 2) e secondo del codice civile, nonché – a determinate condizioni – le transazioni relative ad operazioni di riorganizzazione aziendale. Tale esclusione è giustificata dall'assenza di un intento speculativo.

- Con l'inserimento del **comma 16-bis** si è inteso introdurre un'imposta dello 0,02 per cento anche sulle negoziazioni ad alta frequenza aventi ad oggetto gli strumenti di cui ai commi 14 e 15 concluse sul mercato finanziario italiano, in modo da assoggettare ad imposta le operazioni aventi finalità spiccatamente speculativa. Tale previsione riguarda le operazioni effettuate elettronicamente in periodi di tempo molto ristretti e stabilisce che l'imposta venga applicata sugli ordini cancellati o modificati laddove la proporzione rispetto a quelli eseguiti ecceda una determinata soglia numerica.

- Nell'ambito del **comma 16-quater** è stato affrontato il delicato problema della tempistica necessaria per consentire agli intermediari finanziari coinvolti l'adeguamento delle procedure in considerazione del fatto che ciò potrà avvenire solo a seguito della definizione delle modalità di applicazione dell'imposta demandata al decreto ministeriale di attuazione. Si prevede pertanto di differire l'applicazione dell'imposta per le transazioni di cui al comma 14 e le relative operazioni ad alta frequenza al 1° marzo 2013 e per le transazioni di cui al comma 15 e relative operazioni ad alta frequenza, al 1° luglio 2013. Di conseguenza, per l'anno 2013 è prevista una maggiorazione delle aliquote d'imposta.

- Nel comma **16-quinquies** sono state inserite disposizioni ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso. In particolare, si è prevista l'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme in materia di Iva, precisando che le sanzioni per ritardato od omesso versamento si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti al versamento ai sensi del comma 16 i quali, tuttavia, possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il pagamento dell'imposta.

- Con l'aggiunta del comma 16-sexies è stata prevista l'indeducibilità dell'imposta ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap.

Relazione imprese di assicurazione e bollo

La norma proposta interviene anche sulla fiscalità delle imprese di assicurazione prevedendo un tetto all'ammontare complessivo di credito commisurato all'ammontare delle riserve tecniche presenti in bilancio. Il limite commisurato alle riserve relative a decorrere dal 2013 parte da 2,5% fino all'1,25% con decalage di 0,1% annuo (ultimo anno 0,15%).

Inoltre, per le polizze vita e di capitalizzazione aziendali stipulate prima del 1996, è previsto che, a partire dal 2013, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore e per il pregresso si prevede l'assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012. La ritenuta per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), prevedendo una prima rata pari al 60% dell'importo complessivo e 4 rate successive di pari importo (10% dell'importo complessivo ad anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica.

Infine, in materia di imposta di bollo sui prodotti finanziari, è previsto che dal 2013 venga introdotta una soglia massima all'imposta a 4.500 euro, solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 3.2000

Al capoverso 39-bis, lettera a), numero 1), capoverso "1", sopprimere le parole ", nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3,".

Conseguentemente, al medesimo comma 39-bis, lettera a), numero 1), capoverso "1", aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli utili non distribuiti sono destinati, nei limiti di cui al comma 3, a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3."

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI



3.2000/1

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 3.2000

Al capoverso 39-bis, lettera a), numero 3), capoverso "2-bis", sostituire le parole "50%" con le seguenti "15%".

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI



3.2000/2

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 3.2000

Al capoverso 39-bis, lettera a), numero 3), capoverso "2-bis", sostituire le parole "e proporzionalmente" con le seguenti "proporzionalmente e, comunque, in misura non superiore".

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI



3.2000/3

All'articolo 3, dopo il comma 39, è inserito il seguente:

“39-bis. Al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente; “1. 1. Con l'eccezione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti non commerciali di cui al successivo articolo 17, l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili non distribuiti, nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3, e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.”;

2). al comma 2, alinea, le parole: “A tal fine è”, sono sostituite dalle seguenti: “E' comunque”, e la parola: “anche” è soppressa;


3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Una quota, non superiore al 50%, dell'utile netto di esercizio conseguito dall'impresa sociale può essere distribuita agli enti di cui al successivo articolo 4, comma 3, eventualmente presenti nel capitale sociale e proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione allo stesso, fermi restando, con riferimento a detti enti, i limiti e i divieti previsti nel medesimo articolo 4 e in altra parte del presente decreto.”;

b) all'articolo 5, la lettera b) del comma 1 è soppressa;

c) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.””

I RELATORI



EMENDAMENTI AS.3584

~~All'emendamento dei Relatori 3.1000, Al comma 39-bis, sostituire le parole: "fino a duemila euro"
con le seguenti: "fino a seimila euro"~~

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento
con le seguenti: allo 0,65 per cento; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento
con le seguenti: allo 0,60 per cento.*

MASCITELLI, LANNUTTI



3-1000/1

A.S. 3584
SUBENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.1000 DEI RELATORI

Al comma 39-bis, primo periodo, sostituire la parola "duemila" con la seguente:

"cinquemila".

Sen.ce Ada **SPADONI URBANI**

3.1000/2

RELAZIONE

Considerata l'entità degli interessi composti e delle sanzioni dei crediti iscritti fino al 31. 12.1999, appare utile alzare l'importo complessivo da cancellare

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 3.1000

Al comma 39-bis, sostituire le parole: " duemila euro" con le seguenti: " cinquecento euro"

BARBOLINI, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria,
STRADIOTTO

Barbolini

3.1000/3

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 3.1000

Al comma 39-bis, sostituire le parole: " duemila euro" con le seguenti: " mille euro"

BARBOLINI

Barbolini


3.1000/4

EMENDAMENTI AS.3584

~~All'emendamento dei Relatori 3.1000, Al comma 39-bis, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 1999" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2005"~~

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento.

MASCITELLI, LANNUTTI



3.1000/5

A.S. 3584
SUBENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.1000 DEI RELATORI

Al comma 39-quater, dopo la parola “dolo” aggiungere le seguenti:

“o colpa grave”.

Sen.ce Ada SPADONI URBANI

3.1000/6

RELAZIONE

Evitare il giudizio di responsabilità amministrativa e contabile solo nei casi di dolo non solo non è giusto, ma è pericoloso. Ammettere che anche la colpa grave di un soggetto non sia sanzionata in ambito amministrativo/contabile contraddice le necessità di assoluta serietà da parte di chi è tenuto ad attività amministrativa. I casi di colpa grave sono sempre stati considerati dalla giurisprudenza comportamenti non giustificabili e assimilati al dolo, piuttosto che alla mancanza di semplice diligenza. Occorre evitare che la norma introduca un *vulnus* a questa dottrina.

EMENDAMENTI AS.3584



All'emendamento dei Relatori 3.1000, dopo il comma 39-quater, aggiungere il seguente:

"39-quater.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad adottare disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in particolare:

- a) semplificando e riducendo gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
- b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- c) ampliando la possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, riducendo le sanzioni e gli interessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, ai commi 14 e 15, sostituire le parole "0,05 per cento" con le seguenti: "0,07 per cento";

MASCITELLI, LANNUTTI



EMENDAMENTI AS.3584



All'emendamento dei Relatori 3.1000, dopo il comma 39-quater, aggiungere il seguente:

"39-quater.1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea e considerata la difficoltà di accesso al credito, ai contribuenti che dimostrino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nonché alle imprese che hanno chiuso in perdita l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne facciano richiesta, è concessa una sospensione di sei mesi dei pagamenti delle cartelle esattoriali relative alle imposte dovute. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 3:

- ai commi 14 e 15, sostituire le parole "0,05 per cento" con le seguenti: "0,06 per cento";
- Al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; nonché, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento.


MASCITELLI, LANNUTTI



Subemendamento all'emendamento 3.1000 dei Relatori

Al comma 39-sexies sopprimere le parole "mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248"

Sen. Latronico



3.1000/9

Relazione illustrativa

La ratio sottesa al comma 39 sexies è quella di sostituire l'attuale Commissione di controllo MEF alle attività di riscossione locale dei soggetti iscritti all'Albo; e, quindi, successivamente far rientrare tutto in quest'altro Comitato. Da qui ne conseguirebbe una graduale soppressione o "svilimento" delle attività dei gestori locali. Con il dubbio, pertanto, appena esposto sarebbe quanto mai opportuno quantomeno migliorare l'emendamento al comma suddetto eliminando le parole: "mediante ruolo effettuata ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248".

In tale modo rimarrebbe questo nuovo Comitato ma se ci fosse il tentativo sopra espresso quest'ultimo potrebbe avere le competenze, "normandolo" successivamente, anche per i gestori dell'Albo.

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 3.1000 dei Relatori

Al comma 39-sexies sopprimere le parole "mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248"

Sen. Milano



3.1000/10

Al comma 39-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole “**anche in pensione**”.

Sen.ce Ada SPADONI URBANI

3.1000/11

RELAZIONE


Se intendimento dell'emendamento del Governo è che il comitato non comporti nuovi oneri, non si può affidarne la presidenza ad un magistrato della Corte dei Conti “in pensione”. Questi, per non esigere davvero nulla, dovrà essere un soggetto attivo lavorativamente. Per altro l'età della pensione dei magistrati è di 75 anni a legge vigente.

A.S. 3.1000

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Sopprimere il comma 39-undecies.

I RELATORI

Legione


3.1000/12

A.S. 3.1000

Subemendamento all'emendamento 3.1000

Sopprimere il comma 39-undecies.

MERCATALI

Mercatali

3.1000/13

EMENDAMENTI AS.3584

All'emendamento dei Relatori 3.1000, dopo il comma 39-undecies, aggiungere i seguenti:

"39-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 39-terdecies.

39-terdecies. Ai fini di quanto stabilito al comma 39-duodecies, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

39-quaterdecies. Entro il termine di *dieci* giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-terdecies, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori *sessanta* giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

39-quinquiesdecies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 39-quaterdecies e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di *duecentoventi* giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 39-duodecies, sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

3.1000/14

39-sexiesdecies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 39-terdecies, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un *importo* minimo di 258 euro.

39-septiesdecies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

39-octiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 39-terdecies a 39-septiesdecies si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 39-quaterdecies, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 39-duodecies sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39-noviesdecies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 39-quaterdecies, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, ai commi 14 e 15, sostituire le parole "0,05 per cento" con le seguenti: "0,07 per cento";

LANNUTTI, MASCITELLI



3.1000/14

Dopo il comma 39-duodecies, inserire i seguenti:

39-terdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 39-quaterdecies.

39-quaterdecies. Ai fini di quanto stabilito al comma 39-terdecies, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

39-quinquiesdecies. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-quaterdecies, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

39-sexiesdecies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 39-quinquiesdecies e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 39-terdecies sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

3.1000/15

7.

39-septiesdecies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 39-quaterdecies, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

39-duodevicies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

39-undevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 39-terdecies a 39-duodevicies si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 39-quinquiesdecies, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 39-terdecies sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39- vicies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 39-quinquiesdecies, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

39-unvicies. La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata.

39-duovicies. Dalle disposizioni di cui ai commi da 39-terdecies a 39-unvicies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Barbolini

BARBOLINI, BONFRISCO, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, ROSSI Paolo, SERAFINI
Anna Maria, STRADIOTTO

3.1000/15

a.s. 3584

Subemendamento

Emendamento 3.1000

Dopo il comma 39-duodecies., aggiungere i seguenti:

"39-terdecies. All'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 la parola: " settantadue" è sostituita dalla seguente: " centocinquanta";

39-quaterdecies. All'articolo 3-bis., comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: " trenta";

39-quinquiesdecies. All'articolo 17-bis., comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la parola: "ventimila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila" ".

Sen. Milana



3.1000/16

Subemendamento all'emendamento 3.1000 dei Relatori

Dopo il comma "39-duodecies", aggiungere il seguente:

<<"39-terdecies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sino al 31 dicembre 2016, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";

b) All'art. 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti "un incontro informativo e di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di conciliazione, non oltre trenta".

c) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo,";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: "Quando, all'esito dell'incontro informativo e di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore".

d) All'art. 8, è aggiunto un quinto comma: "5. Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

e) all'art. 5, comma 2, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

f) all'art. 5, comma 4, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "I commi 1 e";

g) all'art. 5, comma 5, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

h) all'art. 6, comma 2, dopo le parole "per il deposito della stessa" è aggiunta la frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»;

i) all'art. 7 dopo le parole "di cui all'art. 6" e aggiunta la frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»;

l) allo stesso articolo 7 il verbo «computa» è sostituito da «computano»;

m) all'art. 17, comma 4, è aggiunta la lettera <<d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1>>;

n) all'art. 17, è aggiunto il comma 5 << Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.>>.

Sen. Stefano DE LILLO

Stefano De Lillo

3.1000/17


SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.1000

Dopo il comma "39-~~du~~decies", aggiungere il seguente:

"39-terdecies. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15%. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente abrogare il comma 25, dell'articolo 3, del disegno di legge in esame.

Sen. Fabrizio DI STEFANO



3.1000/18

All'articolo 3, dopo il comma 39, inserire i seguenti:

“39-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del ~~conseguente disarcio ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto~~ del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

39-ter. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 39-bis, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 39-bis.

39-quater. Ai crediti previsti dai commi 39-bis e 39-ter non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

39-quinquies. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

39-sexis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

39-septies. Con il decreto di cui al comma 39-quinquies sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.

39-octies. Il Comitato elabora annualmente criteri:

a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;

b) di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

39-novies. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.


39-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 39-sexies a 39-novies si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

39-undecies. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, fermi comunque i commi da 3-bis a 3-quinquies, nonché alle società del Sistema Informativo della Fiscalità, non si applicano altresì le ulteriori disposizioni del presente articolo.

39-duodecies. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "*la direzione della giustizia tributaria e*" sono soppresse;
- b) le parole "*sono trasferite*" sono sostituite dalle seguenti "*è trasferita*";
- c) le parole "*gli attuali titolari*" sono sostituite dalle seguenti "*l'attuale titolare*";
- d) le parole da "*,direzione legislazione*" fino a "*ad esercitare*" sono sostituite dalla seguente "*esercita*";
- e) le parole "*coordinamento della*" sono soppresse."

I RELATORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more legible and appears to be 'G. Legnaro'. The bottom signature is more stylized and cursive, possibly 'G. L. C.'. Both signatures are written over the printed text 'I RELATORI'.